

Oggetto: Procedura aperta, suddivisa in due Lotti, per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici per la fornitura di apparecchiature radiologiche Multifunzione per esami di Routine (lotto 1), Multifunzione per esami del Torace (lotto 2), dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni.

ID SIGEF 1330 - Lotto 1: CIG 55491030A9 - Lotto 2: CIG 5549106322

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.mef.gov.it; www.consip.it www.acquistinretepa.it

1) Domanda

Capitolato d'oneri, Art 5.1 "Criteri d'Aggiudicazione", paragrafo Caratteristiche funzionali"

In relazione alla possibilità da parte del concorrente di partecipare ad entrambi i Lotti previsti dalla procedura in oggetto, nel fare riferimento all'espletamento delle prove funzionali ed al relativo contributo economico del fornitore, si chiede di sapere se i Membri della Commissione Tecnica che interverranno nella Sede indicata dal fornitore, saranno (per entrambi i Lotti), gli stessi Soggetti. In tal caso, laddove il concorrente vorrà identificare quale Sede per il test funzionale un unico Sito per i due Lotti, si chiede di confermare che il contributo economico dovuto a Consip, sarà relativo al rimborso di unica Commissione per l'intera Procedura (due Lotti), per un totale massimo di cinque Membri.

Risposta

Il numero dei membri della Commissione giudicatrice e/o del/i referente Consip che interverranno nella Sede indicata dal fornitore potrà variare per ciascun lotto. Resta comunque inteso che il corrispettivo a carico del concorrente non potrà superare il corrispettivo pari a cinque membri/referenti/tecnici di laboratorio presenti all'esecuzione delle prove funzionali.

Nel caso indicato di esecuzione delle prove funzionali presso uno stesso sito, saranno dovuti due contributi ove le prove funzionali si svolgano in date diverse.

2) Domanda

Capitolato d'oneri, Art 2.3 "Quantitativo stimato dell'Accordo Quadro"

Si chiede di confermare che i quantitativi massimi descritti all'Art 2.3 saranno ripartiti su Tre Aggiudicatari per il Lotto 1 e Tre per il Lotto 2 (con la divisione riportata nel Capitolato), a prescindere dal rispetto delle tempistiche previste dalla Procedura, che terrà il "Primo Aggiudicatario". A titolo di esempio, riferito al Lotto 1, qualora il "Primo Aggiudicatario" rispetti quanto previsto dall'Art. 10 del Capitolato, in termini di modalità e tempi (per la consegna delle attrezzature), non potrà comunque essere affidatario di un numero maggiore di ventiquattro apparecchiature, e così di seguito con il concetto "a cascata", verso il secondo ed il terzo aggiudicatario.

Risposta

Si conferma la correttezza dell'esempio esposto nella richiesta.

3) Domanda

Vorremmo sapere se per partecipare è necessario effettuare l'abilitazione sul sito [acquistinretepa](http://www.acquistinretepa.it), oppure è sufficiente essere registrati presso il Sistema (come indicato nel paragrafo 4.2 del Capitolato d'Oneri).

Risposta

Ai fini della partecipazione alle gare è necessario e sufficiente la semplice registrazione sul portale www.acquistinretepa.it.

4) Domanda

Capitolato d'oneri, paragrafo 5.2 Numero degli aggiudicatari del singolo accordo quadro, 5.2,1- Criterio di valutazione tecnica, pagina 48. Sono riportate le modalità di esecuzione delle prove funzionali che saranno eseguite da un laboratorio indicato dalla commissione in una delle sedi indicate dall'azienda concorrente.

Vi chiediamo di confermare che i fantocci elencati nell'allegato 4A saranno forniti dalla commissione o dal Laboratorio e quindi non sono a carico dell'Azienda concorrente.

Risposta

Si conferma che tutti gli oggetti test elencati nell'allegato 4A saranno forniti dal Laboratorio incaricato dell'esecuzione delle prove funzionali.

5) Domanda

III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Bando di Gara

Quale requisito di capacità economica e finanziaria è richiesto "DI AVER REALIZZATO UN FATTURATO SPECIFICO PER FORNITURE DI APPARECCHIATURE PER USO IN RADIOLOGIA MEDICA (apparecchiature in configurazione base e/o generatore radiologico e/o apparecchi complementari e/o dispositivi accessori)".

1. L'espressione "FATTURATO SPECIFICO PER FORNITURE DI APPARECCHIATURE PER USO IN RADIOLOGIA MEDICA" sembra individuare tutta la tipologia di apparecchiature di Sistemi di Radiologia in genere.

2. Tuttavia, la frase "apparecchiature in configurazione base e/o generatore radiologico e/o apparecchi complementari e/o dispositivi accessori" sembra individuare uno specifico settore, vale a dire Sistemi di Radiologia Digitale Diretta.

Vi preghiamo, pertanto, di voler precisare se debba essere indicato il fatturato relativo alla categoria merceologica in genere, sopra indicata al punto 1), oppure quello specifico di settore di cui al punto 2).

Risposta

Si conferma che il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.2.2 del bando deve intendersi riferito a tutte le apparecchiature di sistemi di radiologia in genere.

6) Domanda

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, il requisito di fatturato specifico da possedere deve essere la somma di quanto richiesto per i singoli lotti o è sufficiente il possesso dell'importo maggiore dei 2 lotti?

Nello specifico, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, il requisito dovrà essere provato attraverso la produzione di un fatturato specifico pari ad €. 4.700.000,00?

Risposta

Come indicato nel capitolato d'Oneri (paragrafo 3.4) "con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.2) del Bando di gara, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione di capacità economica e finanziaria (di cui al punto III.2.2) del Bando di gara) in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti".

Pertanto per la partecipazione ad entrambi i lotti si conferma che il requisito di fatturato specifico ai fini della partecipazione deve intendersi pari a Euro 4.700.000,00.

7) Domanda

4.4.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Punto 7 AVALIMENTO:

1. Nel caso la Società concorrente sia in possesso di una parte del fatturato specifico, Vi chiediamo di voler precisare se è possibile far ricorso all'avvalimento per la quota di fatturato mancante alla stessa.

Ad esempio:

Se la Società concorrente possiede il 40% del fatturato specifico richiesto, è sufficiente che l'impresa ausiliaria presti avvalimento per il 60% mancante?

Si chiede di confermare, inoltre, quanto riportato a pagina 13 del Capitolato d'Oneri, Punto 3.5 in merito all'avvalimento: è possibile che il concorrente si avvalga di più Imprese ausiliarie e si presenti quindi ad esempio una situazione in cui il concorrente possiede il 40% del fatturato, l'Impresa ausiliaria A presti il requisito per un ulteriore 40% e l'Impresa ausiliaria B per il restante 20%?

2. In caso di presentazione della documentazione di avvalimento, circa le dichiarazioni rilasciate dall'impresa ausiliaria, Vi chiediamo di voler precisate da chi debbano essere firmate digitalmente le stesse: dal Legale Rappresentante della Società concorrente o dal Legale Rappresentante dell'Impresa ausiliaria?

Risposta

Relativamente al quesito sub 1), si conferma che, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.2.2) del Bando di gara è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, secondo le modalità previste dal par. 3.5 del Capitolato d'Oneri. In particolare, si conferma che l'impresa ausiliaria potrà mettere a disposizione dell'impresa concorrente qualsiasi percentuale del requisito necessaria al soddisfacimento dello stesso. L'ipotesi prospettata dal richiedente nel primo esempio è pertanto corretta.

Si conferma inoltre che un concorrente potrà avvalersi anche di più imprese ausiliarie (a condizione che le stesse non partecipino individualmente o in forma associata alla procedura) per il soddisfacimento del requisito. L'ipotesi prospettata dal richiedente nel secondo esempio è pertanto corretta.

Relativamente al quesito sub 2), si precisa che le dichiarazioni e qualsivoglia documentazione presentata dalle imprese ausiliarie dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria, così come espressamente previsto al par. 4.4.1.6 del Capitolato d'Oneri.

Si precisa infine che il contratto di avvalimento dovrà, ai sensi dell'art. 88, comma 1, lett. a) del d.P.R. 207/2010, essere determinato nell'oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il contratto stesso dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.

8) Domanda

A pagina 32 del Capitolato d'oneri punto 4.4.2 si legge "al concorrente verrà richiesto (...) indicazione dei luoghi (nome della struttura .. ecc.) dove sarà disponibile la campionatura relativa l'apparecchiatura offerta, al fine dell'esecuzione delle prove funzionali": siamo a richiedere se è possibile indicare un unico luogo per ogni lotto cui si partecipa? Inoltre chiediamo di specificare se sia possibile inserire il medesimo luogo per entrambi i lotti di partecipazione?

Sempre in relazione al medesimo punto, per "struttura" si intende necessariamente una struttura ospedaliera/sanitaria dove la campionatura è installata e funzionante o è possibile indicare una struttura privata quale un Training Centre Room, dove il macchinario è predisposto ad hoc per l'espletamento delle prove funzionali?

Risposta

Per ciascun lotto cui s'intende partecipare il concorrente potrà indicare una o più sedi ove sarà messa a disposizione l'apparecchiatura offerta (al fine di agevolare la definizione del calendario di esecuzione delle prove stesse).

Il luogo ove effettuare le prove può essere anche lo stesso per i due Lotti.

Si ribadisce che la scelta del luogo ove effettuare le prove funzionali è a scelta dell'offerente (struttura sanitaria pubblica, struttura sanitaria privata, sede dell'azienda e comunque qualsiasi luogo idoneo all'esecuzione delle prove funzionali).

9) Domanda

A pagina 48 del Capitolato d'oneri, "caratteristiche funzionali" si legge: "La commissione comunicherà la data/e previamente concordata con il/i Laboratorio/i all'uopo incaricato/i al fine dell'esecuzione delle prove finali."

Premesso che i fornitori dovranno rendere disponibile, dalla data di apertura della documentazione amministrativa sino alla aggiudicazione definitiva, le apparecchiature oggetto di offerta, e che la comunicazione della data in cui verrà effettuata la prova funzionale sarà inviata 10 giorni (15 in caso di sede dislocata all'estero) solari prima dell'esecuzione della prova stessa, questo termine è da intendersi perentorio? il concorrente potrà concordare la data di esecuzione delle prove oppure questa sarà di esclusiva scelta della Commissione? In caso di indicazione di più di una sede dove effettuare le prove sarà la Commissione a scegliere in quale di queste svolgerle o la scelta della sede potrà essere concordata tra concorrente e Commissione?

Risposta

Si precisa che sarà cura della Commissione, d'intesa col Laboratorio prescelto, determinare, nei termini e modi previsti a pag. 48 del Capitolato d'oneri, la data e il luogo (in caso il concorrente ne abbia indicati più di uno) ove si procederà allo svolgimento delle prove funzionali. Il concorrente sarà tenuto a rendersi disponibile alla data comunicata. Il concorrente potrà richiedere lo spostamento di tale data ed eventualmente il luogo di svolgimento della prova, esclusivamente previa motivata comunicazione scritta da inviare al Laboratorio e alla Commissione ed in ogni caso ove la motivazione addotta sia accoglibile.

10) Domanda

A pagina 55 del Capitolato d'oneri punto 5.3, Per il Lotto 1 viene richiesto di offrire n. 24 multifunzione per esami di routine, ma soltanto 12 generatori da 80Kw: posto che le "quantità sono determinate ai soli fini della valutazione delle offerte e non sono vincolanti a fini contrattuali," siamo a richiedere se l'aggiudicatario debba intendersi vincolato alla fornitura dei generatori da 80 Kw opzionali, se ordinati dalla Stazione appaltante per i singoli Appalti specifici, fino a una quantità massima di 12 generatori, esaurita la quale l'aggiudicatario si può intendere non più vincolato alla propria offerta effettuata in sede di gara.

Poiché la differenza qui segnalata tra il numero di apparecchiature e il numero di dispositivi e servizi opzionali da inserire in offerta si ripete anche per la barella ad altezza variabile, per il servizio di assistenza e manutenzione full risk e per la Franchigia una tantum per la sostituzione del detettore Wireless, oltre che allo stesso modo per tutti i dispositivi opzionali/servizi di assistenza tecnica di cui al Lotto 2, siamo a formulare il medesimo quesito anche per tutto quanto citato.

Risposta

Come indicato nel Capitolato d'Oneri (paragrafo 5.3) le quantità anzidette sono determinate ai soli fini della valutazione delle offerte e non rappresentano i quantitativi massimi oggetto di gara. Questi ultimi sono indicati al paragrafo 2.3 dello stesso Capitolato d'Oneri.

L'Amministrazione, per ogni apparecchiatura ordinata, potrà acquistare un dispositivo opzionale per ciascuna tipologia (generatore e barella) e attivare i tre servizi opzionali, così come disciplinato al paragrafo 2.1 del Capitolato d'Oneri.

11) Domanda

In fase di inserimento dell'offerta economica a sistema, si chiede di confermare la possibilità di inserire in uno dei campi preposti per le quotazioni di uno dei prodotti / servizi /accessori opzionali il valore economico pari a euro 0,00.

Risposta

Sì.

12) Domanda

Vorrei essere sicura che fra la documentazione amministrativa non devo inviare anche la dichiarazione da parte degli altri consiglieri delegati (art. 38 b e c).

Risposta

L'art. 38, comma 1, lett. b) e c), individua i soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni attinenti la moralità professionale. Tuttavia, stando alla più recente giurisprudenza (si veda ex plurimis Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n.23/2013), laddove vi siano figure titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di rappresentanza ovvero muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, la dichiarazione - anche ove si tratti di un consigliere delegato, come nel caso di specie - si rende necessaria.

13) Domanda

Faccio seguito alla mia precedente mail per comunicarvi che ho visto che devo inviare il vs. allegato 1 che deve essere firmato digitalmente. ma se gli altri amministratori non hanno la firma digitale?

Risposta

Il legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura potrà rendere le dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m) ter del D.Lgs. n. 163/2006 anche per gli altri soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni stesse che risultino sprovvisti di firma digitale. Resta inteso, invece, che ove il concorrente intenda far rendere personalmente ai suddetti soggetti le predette dichiarazioni, questi ultimi saranno tenuti a munirsi di firma digitale, dovendo essi stessi sottoscrivere la relativa dichiarazione.

14) Domanda

Il presente messaggio per chiederVi il seguente chiarimento: Se il contratto di manutenzione così come richiesto al paragrafo 4 - servizi opzionali, punto 4.1 - manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi, copre, oltre all'apparecchiatura in configurazione minima e le relative opzioni, anche il detettore wireless per i soli guasti elettronici.

Risposta

Si conferma che il "servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi" comprende anche i guasti elettronici; tuttavia si ribadisce che il servizio anzidetto comprende la riparazione e la sostituzione:

- dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti (tubo radiogeno, detettore,..);
- di tutti i materiali di consumo soggetti ad usura.

15) Domanda

Lotto 1 - All.4 Capitolato tecnico Multifunzione: a riguardo del detettore wireless da posizionare sul tavolo, si chiede: "Fornito con porta detettore e alloggiamento per griglia antidiffusione rimovibile, per esami liberi": è da intendersi che si richiede la fornitura di un unico accessorio in cui collocare il detettore e completo di griglia antidiffusione per l'esecuzione degli esami a contatto? e che l'aggettivo "rimovibile" è da riferirsi al detettore e non alla griglia.

Risposta

Il detettore per il tavolo porta paziente deve essere fornito con porta detettore e alloggiamento per griglia antidiffusione rimovibile. La modalità di realizzazione della specifica tecnica è a scelta del concorrente. Può essere offerta la configurazione proposta nel quesito.

16) Domanda

Lotto 1 - All. 4 Capitolato Tecnico Multifunzione: a riguardo del detettore wireless da posizionare sul tavolo si chiede "Fornito con alloggiamento per la ricarica": è da intendersi che la fornitura sia completa dell'apposito accessorio per la ricarica del detettore, sia esso un carica batteria esterno in cui inserire la sola batteria del detettore, sia esso una docking station fissata a parete in cui alimentare il detettore quando non in uso.

Risposta

La fornitura deve essere completa dell'alloggiamento per la ricarica del detettore. La modalità di realizzazione della specifica tecnica è a scelta del concorrente. Entrambe le configurazioni possono essere offerte.

17) Domanda

Lotto 1 - All. 4a Protocollo per l'esecuzione di prove funzionali: viene richiesto al punto 3 Indicazioni preliminari : "Le immagini prodotte durante le prove dovranno essere salvate ... in formato DICOM con: Image Type di tipo "original/primary"; Presentation Intent Type di tipo "For Processing". Nel seguito per brevità "DICOM"." A riguardo si chiede se le immagini fornite possono essere immagini elaborate dal software in dotazione con l'apparecchiatura e con dicitura "For Processing", oppure se devono essere immagini raw così come vengono fornite dal software in dotazione con il pannello (si ricorda che è possibile che diverse ditte concorrenti usino lo stesso pannello).

Risposta

Le immagini fornite devono avere nell'header DICOM l'identificativo "Image Type" di tipo "original/primary" e "Presentation Intent Type" di tipo "For Processing".

Pertanto, nell'esempio proposto:

- le immagini possono essere elaborate dal software in dotazione con l'apparecchiatura e con dicitura "For Processing", purché contengano anche la dicitura "original/primary";
- possono essere immagini raw, purché contengano le diciture "original/primary" e "For Processing".

18) Domanda

Prova D1 e D2: Dose in cute (Lotto 1- All. 4a Protocollo per l'esecuzione di prove funzionali). La procedura per questa prova è: Inserire il detettore nell'apposito alloggiamento. Posizionare 20 cm di PMMA sul tavolo del multifunzione. Posizionare il dosimetro sopra al PMMA facendo in modo che non copra la zona sensibile utilizzata dal sistema per di controllo automatico dell'esposizione (spostarsi dall'asse del fascio in direzione perpendicolare alla direzione anodo-catodo) Selezionare una distanza fuoco-detettore pari a circa 110 cm. Collimare il fascio radiante sul bordo del PMMA. Selezionare il protocollo per l'esame "ADDOME". Verificare che sia selezionata la camera centrale. Esporre in modalità automatica. Ripetere la misura tre volte. il punteggio viene calcolato tramite un rivelatore di dose posto sopra al PMMA. Dato che non ci sono altre prove con l'esposimetro automatico che attestano il suo corretto funzionamento, l'AEC potrebbe essere modificato a piacere in modo da avere meno dose possibile. CHIEDIAMO DELUCIDAZIONI

Risposta

Nelle prove di dose D1 (Lotto1) e D2 (Lotto2) deve essere selezionato un protocollo per l'esecuzione di un esame Addome standard (Lotto 1) e Torace PA standard (Lotto 2), di uso clinico. Il sistema di controllo automatico dell'esposizione (AEC) deve essere regolato in modalità standard; pertanto, non è ammessa la modalità a bassa dose nel caso in cui siano disponibili più regolazioni.

Si precisa che sarà cura del fornitore, all'atto dell'esecuzione delle prove, mettere a disposizione del Laboratorio incaricato l'opportuna documentazione tecnica del produttore atta a dimostrare che l'indicatore di dose al detettore, specifico del concorrente, sia compreso tra i range previsti per l'esecuzione di un esame Addome standard (Lotto 1) e Torace PA standard (Lotto 2).

19) Domanda

L'amministratore unico della ns società precedentemente in carica è cessato dalla stessa in data 25/02/2014: rientra tra i soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b e c del D. Lgs. n. 163/2006 cessati dalle cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, pur essendo cessato nell'anno ancora in corso (25/02/2014), che devono rendere le relative dichiarazioni?

Risposta

Si precisa che ai fini della determinazione dei soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b e c del D. Lgs. n. 163/2006 cessati dalle cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che devono rendere le relative dichiarazioni, l'arco temporale di riferimento decorre dal giorno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara. Tale obbligo si estende ovviamente anche per tutti quei soggetti cessati successivamente alla data di pubblicazione del bando e precedentemente alla data di invio dell'offerta. Pertanto, nel caso di specie, essendo stato pubblicato il Bando della presente gara in data 3 febbraio 2014, si conferma che il concorrente sarà tenuto a rendere la relativa dichiarazione essendo il soggetto cessato dalla carica successivamente alla data di pubblicazione del bando ma anteriormente al termine di scadenza delle offerte.

20) Domanda

Premesso che la nostra società è una società a responsabilità limitata e che le quote sociali sono distribuite tra i tre soci secondo le seguenti percentuali 40%, 40% e 20%, si configura la fattispecie del socio di maggioranza di cui all'art. 38 comma 1 lett. b e c del D. Lgs. n. 163/2006?

Risposta

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. b e c del D. Lgs. 163/2006 le dichiarazioni relative alla sussistenza di cause di esclusione di cui al surrichiamato articolo dovranno essere rese, in caso di operatori economici diversi dalle imprese individuali, dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, anche dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Tale fattispecie si applica quindi alla ipotesi prospettata nel quesito. I soci di maggioranza, pertanto, saranno tenuti a rendere le relative dichiarazioni.

21) Domanda

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'Allegato 1 al Capitolato d'Oneri, essa può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante pur essendo resa dal Direttore tecnico?

Risposta

No. Si precisa che l'Allegato 1 al Capitolato d'Oneri dovrà essere sottoscritto digitalmente esclusivamente dalla persona che rende la relativa dichiarazione. Non è pertanto ammessa una dichiarazione sottoscritta con la firma digitale di soggetto differente da quello che rende la dichiarazione. Nell'esempio riportato nel quesito, l'allegato 1 dovrà pertanto essere sottoscritto digitalmente dal Direttore tecnico ove quest'ultimo renda la dichiarazione.

22) Domanda

CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA Rif. Bando di gara sez. III.2.2. Si cita:

- Aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per forniture di apparecchiature per uso in radiologia medica (apparecchiature in configurazione base e/o generatore radiologico e/o apparecchi complementari e/o dispositivi accessori), non inferiore a: Euro 3.000.000,00 per il Lotto 1; Euro 1.700.000,00 per il Lotto 2 Si applica quanto previsto dall'art.41 comma 3 del D.Lgs 163/2006.

CAPITOLATO D'ONERI punto 3.4 PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI (Pag. 12 e 13 di 77) Si cita:

- Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.2) del Bando di gara, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione di capacità economica e finanziaria (di cui al punto III.2.2) del Bando di gara) in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).

Tenuto conto che il Capitolato d'oneri indica (pagg. 55-56-57 di 77) gli importi a base d'asta dei singoli Lotti (somma dei valori Tabella L1 – Lotto 1 somma valori Tabella L2 – Lotto 2) come segue:

Lotto 1 Totale base d'asta € 5.256.000,00

Lotto 2 Totale base d'asta € 2.862.000,00

in caso di partecipazione a entrambi i Lotti, il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere di € 3.000.000,00 per il lotto 1 e 1.700.000,00 per il lotto 2 (come indicato nel bando) oppure di € 5.256.000 per il lotto 1 e 2.862.000,00 per il Lotto 2 (come indicato nel Capitolato d'Oneri). Quale delle due Condizioni è valida ?

Risposta

In caso di partecipazione a entrambi i Lotti, il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere di 3.000.000,00 per il lotto 1 e 1.700.000,00 per il lotto 2. Si veda anche risposta al quesito numero 6.

23) Domanda

Con riferimento a quanto indicato nel bando di gara (forniture di apparecchiature per uso in radiologia medica apparecchiature in configurazione base e/o generatore radiologico e/o apparecchi complementari e/o dispositivi

accessori) chiediamo di confermare che per apparecchiature per uso in radiologia medica siano intese tutte le apparecchiature radiologiche di configurazione differente da quelle specificate nel capitolato di gara.

Risposta

Si veda risposta al quesito numero 5.

24) Domanda

CAPITOLATO D'ONERI:

LOTTO 1 – CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE PARAMETRO V8

LOTTO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE PARAMETRO V11

PREMESSO:

a) Che il suddetto parametro è indice dell'ergonomia del detettore al pari della ingegnerizzazione di eventuali sistemi di trasporto (tipo maniglie) e di eventuali gusci/involucri;

b) Che il peso del detettore è influenzato nel complesso dall'insieme dei vari moduli (maniglie, guscio);

c) Che il flusso operativo dell'utilizzo del sistema radiologico è altresì fortemente influenzato sia dall'ergonomia sia dal peso del detettore nel suo insieme e che entrambi i fattori sono strettamente correlati e vicendevolmente influenzati;

Si chiede di confermare che il peso da indicare per i parametri V8 e V11 di cui sopra debba intendersi relativo al complesso del sistema detettore (quindi inclusi guscio e maniglie che, come descritto in premessa, ne determinano sia peso che ergonomia).

Risposta

Il peso del detettore da indicare per i parametri oggettivi V8 del Lotto 1 e V11 del Lotto 2 comprende il detettore, il guscio (comprensivo degli elementi integrati, quali: maniglie, sagomature per agevolare la presa dell'operatore o altro) e l'eventuale batteria.

25) Domanda

LOTTO 1 Capitolato d'oneri, Art. 5.3, pag.55:

Si richiede conferma che nell'eventualità la P.A. scelga di acquistare il generatore ad alta frequenza con potenza massima $\geq 80\text{KW}$ l'importo elencato nella base d'asta unitaria debba essere sommato all'importo della base d'asta unitaria del sistema Multifunzione per esami di routine

Risposta

Il quesito non è chiaro. Si conferma che nell'eventualità la P.A. scelga di acquistare il generatore ad alta frequenza con potenza massima $\geq 80\text{KW}$ il prezzo di acquisto si otterrà sommando l'importo offerto dall'aggiudicatario per l'apparecchiatura in configurazione base (multifunzione per esami di routine) all'importo offerto dall'aggiudicatario per il generatore ad alta frequenza con potenza massima $\geq 80\text{ kW}$.

In merito alla base d'asta, nel Capitolato d'Oneri, paragrafo 5.3, è presente la "Tabella per la valutazione delle offerte" con indicazione dell'algoritmo in base al quale l'importo di ciascun elemento dell'offerta contribuisce al calcolo dell'importo complessivo offerto.

26) Domanda

LOTTO 2. Capitolato d'oneri, Art. 5.3, pag.56:

Si richiede conferma che nell'eventualità la P.A. scelga di acquistare il generatore ad alta frequenza con potenza massima $\geq 80\text{KW}$ l'importo elencato nella base d'asta unitaria debba essere sommato all'importo della base d'asta unitaria del sistema Multifunzione per esami del torace.

Risposta

Si veda risposta al quesito precedente.

27) Domanda

LOTTO 1 e LOTTO 2 Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Art. 4.2, pag. 24:

Si richiede di specificare se nella "quota annua per il servizio di assistenza e manutenzione full risk, per 48 mesi, con riparazione o sostituzione (per numero 1 evento nel corso dei 48 mesi) del detettore wireless in caso di rottura a seguito di cadute accidentali sia compresa l'assistenza e la manutenzione ordinaria del detettore oltre alla copertura con riparazione o sostituzione a seguito di cadute accidentali.

Risposta

Il servizio di assistenza e manutenzione full risk per 48 mesi, con riparazione o sostituzione (per numero 1 evento nel corso dei 48 mesi) del detettore wireless in caso di rottura a seguito di cadute accidentali, copre le sole cadute accidentali. Non è inclusa l'assistenza e la manutenzione ordinaria del detettore.

28) Domanda

LOTTO 1 e LOTTO 2 Allegato 4 - Capitolato Tecnico, Art. 3.7, pag. 18:

Si richiede la conferma che i servizi di assistenza e manutenzione full risk offerti dal fornitore per i primi 12 mesi a partire dalla data di collaudo positivo non coprono i danni causati da cadute accidentali del detettore.

Risposta

Si conferma.

29) Domanda

In relazione alla richiesta del requisito di fatturato specifico, di cui al Punto III.2.2. del Bando di gara, che ai sensi del disposto del punto 3.4 del Capitolato d'oneri deve risultare pari alla somma degli importi previsti per i singoli Lotti 1 e 2, nel caso in cui il concorrente presenti offerta per entrambi,

Premesso che

- la formulazione utilizzata nei Bando di Gara e nel Capitolato d'oneri prevede che il requisito comprenda la realizzazione di un fatturato specifico per forniture di apparecchiature per uso in radiologia medica, e vengono poi specificati i seguenti elementi: "apparecchiature in configurazione base e/o generatore radiologico e/o apparecchi complementari e/p dispositivi accessori"
- Tale formulazione non risulta chiara, potendosi intendere sia quale indicazione di un fatturato specifico relativo i Sistemi di Radiologia in genere, sia uno specifico settore, vale a dire Sistemi di Radiologia Digitale Diretta.
- La differenza tra le due interpretazioni possibili di tale dettato della Lex Specialis di gara è di fondamentale importanza, configurandosi, nel (raso in cui codesta Stazione Appaltante dovesse, in sede di pubblicazione dei chiarimenti, specificare che il requisito richiesto è quello del fatturato specifico dei soli Sistemi di Radiologia Digitale Diretta, un notevole restringimento del ventaglio di concorrenti che possiedono tale requisito.

Considerato che

- Al fine di garantire la massima partecipazione da parte degli operatori economici, in ossequio ai principi di derivazione comunitaria, oltre che nell'intento di garantire l'interesse della Stazione Appaltante di effettuare la scelta su una rosa più ampia di concorrenti, gli istituti dell'Avvalimento e del Raggruppamento temporaneo di Impresa sono necessari affinché tali interessi siano contemperati all'esigenza di selezionare Operatori economici dotati di una capacità economico finanziaria proporzionata al Valore annuo del contratto.
- Anche sulla possibilità espressa dal Capitolato d'oneri di realizzare l'avvalimento utilizzando più soggetti ausiliari residuano dubbi già da noi precedentemente espressi con l'invio di richiesta di chiarimenti relativa.
- Il termine per l'invio dei chiarimenti è stabilito in data 14.03.14, mentre nulla si dice nella documentazione di gara in merito al termine ultimo per la pubblicazione degli stessi, dovendosi quindi applicare l'articolo 72 del D.Lgs 163/2006, e desumere che gli stessi potranno essere pubblicati da Consip sino a 6 (sei) giorni prima il termine ultimo per la ricezione delle offerte.
- La risposta in merito a quale sia il fatturato specifico richiesto per la partecipazione a questa gara potrebbe quindi essere pubblicata solamente sei giorni prima della data di ricevimento delle offerte, rendendo difficoltoso, se non impossibile, ipotizzare per l'impresa interessata a proporre offerta, l'ipotesi di presentarla in soli Sei giorni, attraverso Raggruppamento temporaneo di impresa, anche Se costituendo, o tramite Avvalimento, con successiva vanificazione dell'intento di garantire in ogni caso la massima partecipazione degli operatori economici.

Tutto ciò premesso e considerato, siamo, a richiedere che le risposte relative alla interpretazione del requisito del Fatturato specifico richiesto e delle modalità di costituzione dell'avvalimento vengano date in tempo utile a consentire materialmente alle imprese offerenti di avvalersi degli strumenti dalla normativa di settore per garantire il rispetto dei principi comunitari di massima partecipazione degli operatori economici e tutela della libertà della concorrenza, configurandosi al contrario una sostanziale vanificazione dell'utilizzo di tali istituti.

Risposta

Le risposte ai chiarimenti sono comunicate nel rispetto del termine stabilito dall'art. 71, comma 2, del D. lgs. 163/2006, ai sensi del quale *"le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari sono comunicati dalle amministrazioni aggiudicatrici (...) almeno sei giorni prima dalla scadenza del termine"*

stabilito per la ricezione delle offerte". Per quanto concerne il requisito di capacità economico-finanziaria in caso di partecipazione a più lotti si rinvia alle risposte fornite ai quesiti 5 e 6.

Si conferma, inoltre, che nel Bando il requisito di capacità economica e finanziaria, di cui al punto III.2.2), non limita la tipologia delle apparecchiature in uso in radiologia medica alle sole apparecchiature di tipo Digitale Diretta. Infine in merito alle considerazioni circa la possibilità espressa dal Capitolato d'oneri di realizzare l'avvalimento si rinvia a quanto risposto al quesito 7.

30) Domanda

Per quanto riguarda invece l'inserimento della parte Tecnica nel Sistema predisposto da Consip, al punto 4.1 del Capitolato d'oneri, a pagina 14, è specificato che "ogni operazione effettuata attraverso il sistema è memorizzata nelle registrazioni di sistema," più oltre si legge poi che "le registrazioni di sistema (...) sono conservate nel sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti dello stesso."

Per quanto riguarda le modalità di presentazione dell'offerta, al punto 4.3, a pagina 17 del Capitolato d'oneri, si legge che l'inserimento della stessa all'interno del Sistema "può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate (...) I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal sistema. E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti, si consiglia quindi di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi."

Segnaliamo che il Sistema non consente di accedere alle schermate relative l'inserimento della offerta tecnica e di quella economica se non vengono prima ultimati tutti gli "step" relativi la parte di inserimento della documentazione Amministrativa della procedura.

Premesso che la produzione della documentazione Amministrativa dipende in alcuni casi (specificazione da parte di Consip di cosa si intenda per fatturato specifico, successiva determinazione dell'operatore economico a costituire Rti o ad utilizzare l'istituto dell'avvalimento, nel caso di specie più sopra descritto), siamo a richiedere la possibilità di visionare le interfacce relative l'inserimento di tutta la documentazione tecnica e dell'offerta economica anche attraverso la produzione di stampa cartacea o invio file pdf delle stesse, poiché allo stato attuale l'unico modo per accedere a dette schermate risulta essere quello di inserire a sistema tutta la documentazione amministrativa, anche se non ancora completa e quindi in modo approssimativo, per poi rimuoverla dopo aver visionato le predette interfacce, con il rischio, come sottolineato dallo stesso capitolato d'oneri, di incorrere in errori generati dall'inserimento stesso dei documenti non perfettamente completi.

Risposta

Si conferma che l'inserimento dei dati a Sistema deve necessariamente procedere per passi successivi. E' comunque sempre possibile modificare i dati inseriti in ciascuna delle fasi previste.

In particolare, come indicato nel Capitolato d'Oneri (sezione 4.3) "si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.... La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" dell'offerta medesima".

31) Domanda

Oggetto dell'accordo quadro e criterio di rotazione:

All'articolo 3 punto 3. dello schema di accordo quadro vengono definite le modalità di attivazione dell'accordo stesso con riferimento al principio di rotazione tra i 3 aggiudicatari della procedura di gara.

In particolare è sancito che "l'Amministrazione potrà emettere un ordinativo di fornitura nei confronti del Fornitore classificatosi primo in graduatoria." Lo schema di Accordo prosegue stabilendo che nel caso in cui i tempi di consegna e installazione dichiarati dal fornitore risultino superiori a 90 giorni solari, l'Amministrazione potrà recedere dall'Ordine emesso e emetterne uno ulteriore nei confronti del secondo aggiudicatario del Lotto.

Allo stesso modo, se il secondo aggiudicatario comunicherà un tempo di installazione superiore a 90 giorni solari l'Amministrazione potrà recedere ed emettere l'ordine nei confronti del terzo aggiudicatario.

Con la presente siamo a chiedere di voler specificare:

1) Se l'Amministrazione è sempre obbligatoriamente tenuta, in prima istanza, a rivolgersi al primo aggiudicatario per l'emissione dell'ordine, oppure, stante l'utilizzo della dicitura "potrà emettere" può scegliere di attivare discrezionalmente il principio di rotazione a cascata a partire dal secondo aggiudicatario.

2) Se in caso di esaurimento del quantitativo di aggiudicazione del primo aggiudicatario, quindi ad esempio di acquisto dei primi 24 macchinari di cui al Lotto 1, con emissione di regolari Ordini effettuati sempre nei confronti del primo aggiudicatario, il venticinquesimo ordine di fornitura dovrà necessariamente essere emesso nei confronti del secondo aggiudicatario.

2.1) Nel caso in cui l'esaurimento della quota di aggiudicazione (24 macchinari per esempio) dovesse determinare la necessità per le Amministrazioni ordinanti di rivolgersi al secondo aggiudicatario (ad esempio per l'acquisto del

venticinquesimo macchinario), con quale sistema verrà verificato quanti ordinativi/Appalti specifici sono stati emessi dalle diverse Amministrazioni Ordinanti nei confronti del primo aggiudicatario?

3) Se, scaduto l'Accordo Quadro, decorsi i 18 mesi dalla sua stipula, in caso di esaurimento del quantitativo di aggiudicazione del primo aggiudicatario, quindi ad esempio di acquisto dei primi 24 macchinari di cui al Lotto 1, con emissione di regolari Ordini effettuati sempre nei confronti del primo aggiudicatario, il venticinquesimo ordine non potrà essere effettuato alle condizioni di gara nei confronti del secondo e del terzo aggiudicatario, che potrebbero quindi non ricevere alcun ordine di fornitura per tutta la durata della convenzione, e il primo si riterrà in ogni caso svincolato dalla propria offerta.

Risposta

- 1) Si conferma che l'Amministrazione non potrà emettere un ordine al Secondo aggiudicatario se non dopo aver inoltrato un ordine al primo aggiudicatario nei modi indicati nel Capitolato d'Oneri al paragrafo 10.
- 2) Si conferma.
- 2.1) La Consip verifica il numero di macchine vendute attraverso la reportistica di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
- 3) Si conferma.

32) Domanda

Per quanto riguarda l'allegato 2 mod. relazione tecnica si chiede di confermare che bisogna allegare il vs. mod. compilato e firmato così com'è e poi allegare il progetto.

Risposta

Si conferma che l'offerente deve presentare una relazione tecnica di cui all'Allegato 2 contenente la dichiarazione (debitamente compilata e firmata digitalmente) ed il "Progetto per l'organizzazione e la gestione dell'appalto" contenente al suo interno tutti i contenuti specificati nel relativo indice. Si precisa che è cura dell'offerente evidenziare gli elementi oggetto di valutazione specificati nel Capitolato d'Oneri al paragrafo 5.2.1.

La sezione del Sistema destinata a ricevere la relazione tecnica (Allegato 2) è strutturata per accogliere 1 o più documenti nel caso si voglia strutturare l'allegato 2 in documenti fisicamente distinti per motivi pratici.

33) Domanda

CAPITOLATO D'ONERI - paragrafo 10: "...Entro 2 giorni dal ricevimento dell'Ordine di cui sopra, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto all'Amministrazione l'accettazione dell'Ordine, i tempi di esecuzione (consegna e installazione) che è in grado di offrire...." : essendo i tempi di fornitura dipendenti dalle eventuali opere eseguite dalla P.A. (in un tempo limite di 50 giorni solari dal ricevimento del progetto) chiediamo di specificare in dettaglio quali siano i tempi da comunicare all'Amministrazione. Non conoscendo infatti a priori la tipologia ed i relativi tempi dei lavori che la P.A. dovrà eventualmente eseguire, risulta impossibile fornire le tempistiche di installazione. CAPITOLATO D'ONERI - paragrafo 10: "...il Fornitore sarà tenuto all'esecuzione del sopralluogo entro 7 giorni dalla ricezione dell'Ordinativo stesso ed alla consegna ed installazione dell'apparecchiatura entro i 90 gg, dalla ricezione dell'Ordinativo...." : siamo a richiedere chiarimenti in merito al tempo limite dall'Ordinativo di 90 giorni, indicato per completare la consegna ed installazione. Secondo quanto indicato nel capitolato infatti tale limite potrebbe essere superato pur rispettando le tempistiche indicate per le fasi di fornitura. Poniamo infatti di aver dichiarato in fase di gara una Capacità di Esecuzione Mensile pari ad X. Poniamo poi che nel medesimo giorno (o in X giorni immediatamente consecutivi) vengano ricevuti dal Fornitore X Ordini di Fornitura emessi dall'Amministrazione. Secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3, le tempistiche relative alle fasi successive di fornitura sono le seguenti: Sopralluogo: 7 giorni solari Progetto di massima: 8 giorni solari Opere eseguite dalla P.A. : 50 giorni solari Sopralluogo di verifica opere della P.A. : 7 giorni solari Interventi a carico del Fornitore: 10 giorni solari Consegna ed installazione di X apparecchiature : 31 giorni solari (essendo X la Capacità di Esecuzione Mensile dichiarata) In questo caso quindi alcune delle X apparecchiature non potranno essere installate e pronte per il collaudo entro i 90 giorni richiesti in quanto il tempo totale di fornitura delle X apparecchiature è uguale a 113 giorni solari (ovvero 7+8+50+7+10+31 giorni). Siamo quindi a richiedere chiarimenti a riguardo.

Risposta

La consegna e l'installazione, nel caso di quantità di apparecchiature inferiori o pari alla capacità di esecuzione, deve essere effettuata nel termine massimo di 90 giorni dal ricevimento dell'Ordinativo di fornitura.

In particolare:

- I. entro 7 giorni solari dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura deve essere effettuato il sopralluogo;
- II. entro 8 giorni solari dall'esecuzione del sopralluogo, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione il "progetto di massima" contenente la dichiarazione di presa visione dello stato dei locali, delle fonti di energia e di ogni altra circostanza che possa influire sull'installazione e messa in funzione delle apparecchiature, un quadro personalizzato delle opere impiantistiche necessarie, del quadro elettrico, le

condizioni di esercizio (temperatura, umidità), le caratteristiche elettriche, gli elaborati grafici con l'indicazione delle dimensioni di tutta l'apparecchiatura, l'indicazione delle dimensioni dell'elemento più voluminoso, del fissaggio dell'apparecchiatura, etc.;

- III. entro **50** giorni solari dal ricevimento del progetto di massima, dovranno essere effettuate le opere di predisposizione dei locali, a cura dell'Amministrazione;
- IV. entro **7** gg. solari dalla comunicazione inviata dall'Amministrazione al Fornitore di termine dei lavori di predisposizione dei locali, il Fornitore dovrà effettuare il "sopralluogo di verifica" dei locali;
- V. entro **10** giorni solari dalla dichiarazione di idoneità dei locali contenuta nel verbale di sopralluogo di verifica, il Fornitore dovrà provvedere all'installazione dei supporti necessari al funzionamento dell'apparecchiatura (rotaie, supporti di sostegno, a sistemi pensili, monitor Tv,...);
- VI. entro **8** giorni solari dal termine di compimento degli interventi a carico del Fornitore, di cui al punto precedente, il Fornitore dovrà provvedere alla consegna ed all'installazione dell'apparecchiatura pronta al collaudo.

In relazione a quanto sopra elencato, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione entro 2 giorni dal ricevimento dell'ordinativo la data di possibile svolgimento del sopralluogo.

Nel caso di quantità di apparecchiature superiori alla capacità di esecuzione, il Fornitore potrà comunicare all'Amministrazione tempi di esecuzione superiori ai **90** giorni previsti nel caso precedente. Il Fornitore dovrà in ogni caso garantire un numero minimo di apparecchiature consegnabili al mese pari alla capacità di esecuzione dichiarata in sede di offerta.

Per quanto concerne le opere di cui al precedente punto III), entro 30 giorni solari dal ricevimento del progetto di massima, l'Amministrazione dovrà comunicare per iscritto al Fornitore lo stato di avanzamento delle opere a proprio carico. Contestualmente l'Amministrazione potrà, in contraddittorio con il Fornitore:

- confermare la data per il termine dell'esecuzione delle opere di 50 giorni solari dal ricevimento del progetto di massima;
- concordare un nuovo termine per la consegna dell'apparecchiatura e dei dispositivi opzionali, comunque non superiore al limite di ulteriori 30 giorni solari;
- risolvere l'ordinativo. Solo nel caso in cui l'Accordo Quadro sia temporalmente attivo l'apparecchiatura potrà essere reinserita nel massimale.

Per la seconda parte del quesito si precisa che, nel caso di quantitativi di apparecchiature ordinate nel mese inferiori o uguali alla capacità di esecuzione dichiarata in sede di offerta, la consegna ed installazione delle apparecchiature deve avvenire entro 8 gg solari dal termine di compimento degli interventi a carico del Fornitore. E' quindi errata la previsione di 31 giorni esposta nel quesito.

Nel caso esemplificato la consegna ed installazione delle apparecchiature pronte al collaudo devono essere effettuate entro il termine massimo di 90 gg dal ricevimento dell'ordinativo di fornitura (ovvero: 7+8+50+7+10+8 = 90 giorni). E' quindi errata l'indicazione di 113 giorni riportata nel quesito.

34) Domanda

CAPITOLATO TECNICO - paragrafo 3.2: ".....Sarà a carico del Fornitore il fissaggio dell'apparecchiatura compresi i supporti, le piastre e quant'altro necessario, nonché il collegamento alla rete elettrica predisposta dalla P.A.. Il Fornitore dovrà inoltre realizzare ed installare i supporti necessari al funzionamento dell'apparecchiatura (rotaie, supporti di sostegno, a sistemi pensili, monitor Tv,...)...." : il sistema pensile da noi fornito necessita per la sua installazione della predisposizione a soffitto di due longarine di acciaio alle quali vengono fissati i supporti di ancoraggio della struttura pensile. Si richiede di specificare se la fornitura e l'installazione di tali longarine di acciaio siano a carico della P.A. o del Fornitore

CAPITOLATO TECNICO - paragrafo 3.3: "...Le operazioni di consegna, montaggio e installazione delle apparecchiature e degli eventuali dispositivi opzionali, devono avvenire, per i due Lotti, entro 8 giorni solari dal termine di compimento degli interventi a carico del Fornitore....." : si richiede conferma che tale dicitura è da intendersi che le operazioni di consegna ed installazione delle apparecchiature debbano concludersi entro 8 giorni solari dal termine di compimento degli interventi a carico del Fornitore, ovvero che l'apparecchiatura debba considerarsi pronta per il collaudo entro 8 giorni solari dal termine di compimento degli interventi a carico del Fornitore.

CAPITOLATO D'ONERI - paragrafo 5.2.1 - Tabella "Capacità Tecniche di Esecuzione" - Sub-criterio a.3: "...Cronoprogramma della fornitura: Con riferimento all'esecuzione delle attività descritte nel Capitolato Tecnico nei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, l'Offerente dovrà fornire due crono programmi con il dettaglio di: risorse, strutture, mezzi e tempi per l'esecuzione delle suddette attività. I due crono programmi dovranno rispecchiare lo scenario minimo di 4 apparecchiature mese e lo scenario relativo a quanto dichiarato nella Relazione Tecnica al punto b....": in merito ai

crono programmi da fornire come documentazione di gara siamo a richiedere maggiori informazioni riguardo all'impostazione degli stessi. In particolare si richiede come debba essere configurata temporalmente la ricezione degli ordinativi di fornitura da parte dell'Amministrazione. Considerata Kmese=X la Capacità di Esecuzione Mensile, chiediamo se può essere corretto considerare per il crono programma l'emissione da parte dell'Amministrazione di un Ordinativo di fornitura ogni 31/X giorni. A titolo esemplificativo si voglia considerare il cronoprogramma relativo alla Capacità di Esecuzione Mensile pari a 4 apparecchiature. In questo caso nel cronoprogramma si considererà di ricevere un Ordinativo ogni 8 giorni (ovvero 31/4).

Risposta

Per la prima parte del quesito, si conferma che l'installazione di rotaie, supporti di sostegno (come ad esempio quelli indicati nel quesito) sono a carico del Fornitore.

Per la seconda parte del quesito, si conferma che entro 8 giorni solari dal termine di compimento degli interventi a carico del Fornitore l'apparecchiatura deve essere pronta per il collaudo.

Per la terza parte del quesito, si rammenta che le obbligazioni del Fornitore decorrono dalla data di ricezione di ciascun Ordinativo di fornitura. Si veda anche risposta al quesito n. 33. L'esempio proposto nel quesito non è, pertanto, conforme alle previsioni della documentazione di gara.

35) Domanda

Per i servizio opzionali e in particolare l'opzione: 4.2 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER 48 MESI SUL DETETTORE WIRELESS visto che per il pagamento di tale servizio è prevista l'erogazione di 4 fatture diverse (una per ogni anno di validità del servizio), nel caso in cui si verificasse il danno per cui fosse necessaria la sostituzione del detettore, prima dell'emissione della 4° fattura, ci chiediamo, se il pagamento rateizzato viene interrotto con la sostituzione (ed emissione relativa fattura per franchigia una tantum) o se comunque viene effettuato fino all'esaurimento delle fatture previste.

Risposta

Il servizio sarà fatturato regolarmente. In particolare per la manutenzione correttiva si applica quanto previsto al capitolato Tecnico, paragrafo 3.7.2, e quanto previsto allo Schema di Accordo quadro all'art.11.

36) Domanda

Con riferimento alla procedura aperta di cui all'oggetto, con la presente chiediamo cortesemente di volerci chiarire i seguenti punti, indicati nel CAPITOLATO D'ONERI: Al paragrafo "1 INFORMAZIONI GENERALI" ed al paragrafo "4.4.1.4 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'ATTRIBUZIONE DEL "PASSOE" si richiede di inserire nella documentazione copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPASS. Provando ad eseguire la richiesta del PASSOE nel sito AVCPASS inserendo i due CIG (55491030A9 e 5549106322) il sistema restituisce l'informazione che i CIG non sono gestiti da AVCPASS. Non riusciamo a farci assegnare i codici PASSOE.

Risposta

Relativamente alla presente richiesta di chiarimento si precisa che l'art 9, comma 1, lett. b) della Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 prevede che "al fine di consentire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti, l'obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS decorre secondo le seguenti scadenze temporali: b) Dal 1° marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità".

Si noti che relativamente al termine di cui sopra, la legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 del Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150 ha previsto che "Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1° luglio 2014.....".

Alla luce di quanto sopra, considerato il regime di non obbligatorietà di utilizzo del sistema AVCPASS, la Consip S.p.A. procederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti nella gara in oggetto con la modalità tradizionale.

37) Domanda

Capitolato d'oneri pag. 46 di 47: Sub-criterio a.3 - Cronoprogramma della fornitura Nel caso in cui la "Capacità di esecuzione mensile" dichiarata nel punto "b" della Relazione Tecnica sia uguale a 4 (ovvero al numero minimo richiesto dalla stazione appaltante), si richiede quanti debbano essere i "Cronoprogrammi di fornitura" presentati come documentazione di gara, ovvero si richiede se sia sufficiente presentare un unico Cronoprogramma di Fornitura corrispondente ad una Capacità di Esecuzione Mensile pari a 4 apparecchiature.

Risposta

Si conferma, nel caso indicato è sufficiente un unico cronoprogramma.

38) Domanda

In merito alle prove funzionali descritte nell'Allegato 4 - Capitolato Tecnico Multifunzione, si chiede di voler fornire un maggior livello di dettaglio sui test descritti ai punti 5.1.4 - lotto 1 e lotto 2.

Quello che si evince dall'attuale protocollo è che tale test prevede una misurazione di dose cute non correlata all'acquisizione e alla qualità di immagine ottenibile con il livello di dose utilizzata. Ciò validerebbe la possibilità di effettuare tarature ad-hoc per tale test (esposizione con bassissimo livello di dose), ma oggettivamente inconsistenti, poiché lontane da quelle necessarie per il reale utilizzo clinico.

Considerata l'importanza che il disciplinare conferisce a tali prove, attraverso l'attribuzione di un elevato punteggio, si prega di voler fornire dettagliati chiarimenti in merito su come verrà messa in relazione la qualità immagine con la dose misurata in tale test.

Risposta

Si ricorda che la qualità delle immagini è oggetto di valutazione nelle prove B1 e C1 del Lotto 1 e B2 e C2 del Lotto 2 e viene effettuata per tutti i concorrenti con lo stesso livello di dose. Il protocollo di esecuzione delle prove funzionali pertanto mette in correlazione la qualità dell'immagine con la dose erogata.

Circa la possibilità di effettuare tarature ad hoc si rinvia alla risposta al quesito 18.

39) Domanda

Con riferimento al Capitolato d'Oneri - Caratteristiche tecniche migliorative Lotto 1 di cui a pagg. 40 e 41:

"Fornito con tecnica a doppia energia (DES)

Se V15=Si, P=P15;

Se V15=No; P=0"

Ed alle caratteristiche tecniche migliorative Lotto 2 di cui a pagina 45:

"Fornito con tecnica a doppia energia (DES)

Se V14= Si; P=P14;

Se V14=No; P=0"

In relazione agli effetti prodotti sull'immagine radiografica dalla tecnica denominata "dual energy", finalizzati al potenziamento delle possibilità diagnostiche in ambiti specifici, si prega di voler chiarire se, in sintonia con principi di equivalenza delle caratteristiche tecniche previsto dall'art. 68 DLgs. 163/2006, siano anche ammesse tecniche atte a produrre risultati equivalenti, conformi agli standard di applicazione.

Si chiede pertanto se il riferimento alla manica suindicata sia indicativa e da non ritenersi rigidamente vincolante.

Risposta

Si conferma l'applicabilità del principio di equivalenza relativamente alla fattispecie evidenziata nel quesito. In proposito si precisa infatti che le caratteristiche tecniche migliorative descritte nel quesito corrispondono alla funzione di acquisizione dell'immagine radiologica con tecnica a doppia energia DES (dual energy subtraction). Tale specifica tecnica è una prestazione funzionale formulata secondo quanto indicato nel d.lgs 163/2006 all'art. 68 comma 3 punto b).

Come prescritto al comma 7) del medesimo art. 68: "le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta ..., di prodotti ... conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti".

Per provare l'equivalenza, come prescritto al comma 6) del menzionato articolo (così come richiamato dal comma 8) "L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta".

Inoltre, ai sensi del comma 5) dell'art. 68: "Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto".

L'eventuale documentazione tecnica aggiuntiva, in formato pdf e sottoscritta digitalmente, dovrà essere inviata dai concorrenti attraverso inserimento a Sistema nella sezione predisposta per l'inserimento della Relazione Tecnica. La suddetta documentazione sarà denominata "Comprova equivalenza con tecnica DES".

40) Domanda

Allegato 4 A - Protocollo per l'esecuzione delle prove funzionali - Con riferimento all'esecuzione delle prove funzionali si chiede se è possibile indicare, in fase di presentazione dell'offerta di gara, più di un luogo candidato per l'effettuazione delle prove.

Risposta

Si veda risposta al quesito 8.

41) Domanda

Allegato 4 - Capitolato Tecnico Multifunzione - Con riferimento al servizio opzionale di smontaggio non conservativo delle apparecchiature di cui all'articolo 4.3 si chiede di chiarire se lo Stesso comprenda anche il successivo ritiro e trattamento dei rifiuti.

Risposta

Il servizio di smontaggio non conservativo non include il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Quest'ultimo è un servizio connesso con la fornitura, vedasi Capitolato Tecnico paragrafo 3.8.

42) Domanda

Si chiede conferma che in caso la società partecipante non avesse ancora approvato il bilancio esercizio finanziario 2013 alla data di pubblicazione del bando (31.01.2014) sarà possibile fornire i dati relativi al triennio 2010-2011-2012.

Risposta

Si conferma che nell'ipotesi prospettata nel quesito i dati che devono essere forniti sono quelli relativi al triennio ivi menzionato.

Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)